



Comune di Introd
Commune de Introd

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

ORDINANZA N. 10/2011

Oggetto: Obbligo della raccolta degli escrementi depositati dai cani sul suolo pubblico o di uso pubblico.

IL SINDACO

Attesi i rilevanti problemi di carattere igienico sanitario e ambientale determinati dagli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree verdi, giardini, parchi, zone attrezzate per bambini ed altre aree pubbliche o di uso pubblico;

Considerata l'esigenza di mantenere pulito il paese per la tutela della salute pubblica e nell'interesse dei cittadini che usufruiscono degli spazi pubblici;

Constatato il numero dei cani d'affezione presenti nell'area urbanizzata, per cui risulta indifferibile una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

Ritenuto quindi di dover mettere in atto validi strumenti:

- di prevenzione nei confronti di potenziali malattie infettive veicolate dagli escrementi canini;
- che permettano una idonea pulizia per il miglior utilizzo, da parte della cittadinanza di tutti gli spazi pubblici ed in particolare delle aree pedonali e delle aree verdi;

Visto l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 della Legge 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Visto l'art. 6 e l'art. 31 della Legge Regionale 22.11.2010, n. 37 (Norme di tutela e corretto trattamento degli animali d'affezione);

Vista la Legge Regionale 7.12.1998, n. 54 all'art. 28;

Vista la Legge 18.08.2000, n. 267 art. 54;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli animali su maciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini, zone attrezzate per bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere:

- 1) munirsi di apposita paletta, pinza o altro prodotto simile adatto allo scopo, nonché di idonei involucri o sacchetti impermeabili, per la raccolta delle feci eventualmente depositate dai cani negli spazi sopra indicati;
- 2) di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi animali facendo uso della suddetta attrezzatura;
- 3) di depositare le feci, raccolte e introdotte negli appositi sacchetti impermeabili e chiusi, nei cestelli portarifiuti;

A V V E R T E

- che l'inosservanza delle disposizioni sopra indicate è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 31 della Legge Regionale n. 37/2010;
- che gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere agli accompagnatori dei cani la dimostrazione del possesso della paletta o di altra idonea attrezzatura, come sopra disposto al punto 1).

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Stazione dei Carabinieri di Saint-Pierre.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Introd, il 3 agosto 2011

IL SINDACO
Vittorio Stefano ANGLESIO